



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Protocollo n. 22962 DEL 16 MAG. 2012

Alle Società e Consorzi d'Ambito in liquidazione

Ai Comuni della Regione Sicilia

Alle Province della Regione Sicilia

p.c. Al Signor Presidente della Regione Sicilia

Alla Segreteria Generale della Regione Sicilia

Agli Uffici di Gabinetto dei Signori Assessori
della Regione Sicilia

Ai Signori Prefetti dell'Isola

All'ANCI della Regione Sicilia

All'URPS

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 1 DEL 16 MAGGIO 2012

Oggetto: Legge regionale 9 maggio 2012 n.26, articolo 11 commi dal 64 al 68. Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010 n.9.

L'Assemblea Regionale Siciliana, con la legge regionale 9 maggio 2012 n.26 (finanziaria regionale per l'anno 2012), ha modificato, in talune parti, la legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 (Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) per assicurarne la piena e generale effettività e garantire una rapida transizione verso il nuovo sistema della gestione integrata del ciclo dei rifiuti in Sicilia come delineato nella legge di riforma.



La finanziaria regionale, in particolare, per perseguire le superiori finalità, con i commi dal 64 al 68 dell'articolo 11 intitolato “*Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento della spesa*” ha novellato gli articoli 5 (Ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti), 14 (Potere sostitutivo), 15 (Disciplina dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti) e 19 (Norme transitorie) della citata legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, apportando sostanziali modifiche alla disciplina previgente.

Tenuto conto della rilevanza delle nuove disposizioni, che intervengono in modo incisivo sul sistema della gestione integrata del ciclo dei rifiuti in Sicilia, si ritiene necessario emanare la presente circolare al fine di assicurarne una corretta, omogenea e uniforme applicazione su tutto il territorio regionale da parte delle Istituzioni pubbliche cui sono state attribuite competenze in materia, nonché dei soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti.

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9.

L'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 dispone che in Sicilia, nel nuovo sistema, lo svolgimento della gestione integrata dei rifiuti, servizio pubblico locale di ambito sovracomunale e avente rilevanza economica, deve essere organizzato in ambiti territoriali ottimali di dimensioni coincidenti con quelle delle Province, eccezion fatta per il decimo bacino territoriale riguardante le Isole minori.

All'interno di ciascun ambito territoriale, in virtù del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, il servizio di gestione integrata dei rifiuti è organizzato, affidato e disciplinato, sulla base di un piano d'ambito, da una *Società per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti*, d'ora innanzi S.R.R., costituita, obbligatoriamente, dai comuni e dalle province regionali ricompresi nel territorio interessato.

La S.R.R. è un soggetto giuridico nuovo, con propria personalità giuridica, distinto dagli enti locali che necessariamente ne fanno parte e che, perciò, ne diventano i soggetti istituzionali di base.

La legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 attribuisce principalmente alla S.R.R. compiti, di carattere generale, di regolamentazione e controllo del servizio, nell'ambito territoriale



di competenza, al fine di garantirne l'efficienza, l'efficacia e l'equilibrio economico e finanziario della gestione.

Alla S.R.R. viene riconosciuta, ai sensi dell'articolo 15 della citata legge regionale, anche la competenza ad espletare, tramite l'U.R.E.G.A., le procedure di gara per l'individuazione del soggetto che dovrà svolgere nel territorio il servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Tale competenza, per espressa previsione, è esercitata dalla S.R.R. in nome e per conto dei comuni soci.

Coerentemente a tale impostazione, la legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, nel riconoscere espressamente agli enti locali il ruolo di soggetto responsabile dell'erogazione del servizio ai propri cittadini, stabilisce che saranno i singoli comuni, relativamente al proprio territorio, ad avere la esclusiva competenza a: a) stipulare e sottoscrivere il contratto di appalto per l'affidamento del servizio con il soggetto individuato dalla S.R.R., b) controllare l'esatto adempimento della sua esecuzione, verificando anche la economicità e la qualità del servizio erogato, c) provvedere direttamente al pagamento del corrispettivo per il servizio, assicurando l'integrale copertura dei costi.

Tale disciplina è stata integrata, nella parte relativa agli ambiti territoriali ottimali, dall'articolo 11 comma 66 della legge regionale 9 maggio 2012 n.26, il quale ha attribuito alla Regione la possibilità di modificare la rigida delimitazione territoriale di cui al citato articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, attraverso l'utilizzo della facoltà di cui al terzo periodo dell'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, introdotto dall'articolo 25, comma 1 lett. a) del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

In particolare, con la legge 24 marzo 2012 n. 27 di conversione del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, il legislatore nazionale, in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, ha introdotto una specifica norma che riconosce alle regioni la possibilità di individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, sempre che la scelta sia motivata in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio.



Alla stregua di tale previsione, con il citato comma 66 dell'articolo 11, il legislatore regionale, con l'obiettivo di massimizzare l'efficienza del servizio, ha attribuito alla Regione il potere di individuare bacini territoriali ottimali di dimensione diversa da quella provinciale, al fine di consentire la produzione di economie di scala e di differenziazione dallo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Tale potere, tuttavia, trova un limite nel disposto del successivo comma 67 il quale, per impedire che la facoltà riconosciuta all'Amministrazione regionale possa produrre il rischio di una delimitazione territoriale non aderente alle reali e alle effettive necessità di efficienza, efficacia ed economicità del sistema regionale di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, stabilisce che i bacini territoriali ottimali di dimensione diversa da quella provinciale, in astratto individuabili, non possono superare il numero massimo di otto.

Lo stesso comma 67 dell'articolo 11, poi, con l'introduzione del comma 2 bis all'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, riconosce ai comuni e agli organismi associativi, già costituiti ai sensi dell'articolo 30 e segg. del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come applicabile nell'ordinamento regionale, la possibilità di intervenire *ad adiuvandum*, attraverso la presentazione di specifiche proposte, nel procedimento finalizzato alla individuazione da parte dell'Amministrazione regionale dei bacini territoriali ottimali di dimensione diversa da quella provinciale.

Per effetto della citata disposizione, quindi, i comuni, tra loro contermini, e le forme associative, di cui sopra, che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, dovranno far pervenire alla Regione Siciliana Dipartimento regionale delle Acque e dei Rifiuti, entro e non oltre il termine perentorio del 31 maggio 2012, apposita proposta di individuazione di specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale.

La proposta dovrà essere corredata, ai sensi della citata novella, da apposita lettera di adesione di tutti i Sindaci dei comuni contermini interessati o dalla deliberazione dell'organo esecutivo della forma associativa, da cui risulti espressamente la comune volontà di proporre l'individuazione di uno specifico bacino territoriale di dimensione diversa da quella provinciale.



Inoltre le proposte, al fine di agevolare le scelte discrezionali di competenza dell'Amministrazione regionale, dovranno contenere le informazioni e le motivazioni di differenziazione di cui ai seguenti indicatori :

a) **Indicatori di differenziazione territoriale** : Ubicazione e dimensione del bacino; Descrizione geomorfologica del bacino; Dati demografici del bacino (es. abitanti residenti, densità abitativa, nuclei familiari, case sparse, frazioni, utenze non domestiche, etc.); Tipologie urbanistiche prevalenti. b) **Indicatori di differenziazione socio – economico**: Viabilità e infrastrutture logistiche - Descrizione delle attività economiche e produttive prevalenti - Popolazione fluttuante e flussi turistici - Interventi di pianificazione di sviluppo locale presenti nel territorio (es. unioni di comuni, patti territoriali, piani energetici, etc.) - Presenza di siti di interesse naturalistico, storico, artistico, etc. – c) **Indicatori di differenziazione attinenti alle caratteristiche del servizio**: Produzione pro capite dei rifiuti solidi urbani [kg/(abxanno)] riferita all'anno 2011 (produzione totale RSU anno 2011/abitanti residenti al 31/12/2011) - Percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell'anno 2011 - Presenza e stato di attivazione di impianti, pubblici o privati, di trattamento e/o recupero e/o smaltimento dei rifiuti - Autonomia delle discariche e potenzialità degli impianti di trattamento e/o recupero presenti nel territorio - Modalità attuali di svolgimento del servizio – Costo totale del servizio iscritto nel bilancio per l'anno 2011 – Importo ruolo TRASU/TIA e ultimo anno di emissione - Livello di copertura e di riscossione della TARSU/TIA indicando anche il costo al metro quadrato delle varie tariffe applicate (riferimento anno 2011). - Modalità attuale di riscossione della TARSU/TIA ed eventuali azioni di recupero dell'evasione/elusione.

Qualora i comuni, tra loro contermini, o gli organismi associativi, già costituiti, che intendono avvalersi della facoltà anzidetta, abbiano già presentato proposte di gestione sperimentale, ai sensi dell'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti in Sicilia n. 151 del 14 novembre 2011 (pubblicata sulla G.U.R.S. n. 49 del 25.11.2011) che intendono confermare, potranno semplicemente far pervenire alla Regione Siciliana Dipartimento regionale delle Acque e dei Rifiuti, sempre entro e non oltre il termine perentorio del 31 maggio 2012, apposita lettera sottoscritta da tutti i Sindaci dei comuni interessati o la deliberazione dell'organo esecutivo della forma associativa, da cui risulti espressamente la comune volontà di confermare la proposta già presentata.

